



Bruxelles, 28 novembre 2019
(OR. en)

14653/19

ENT 265
MI 826

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	28 novembre 2019
Destinatario:	delegazioni

n. doc. prec.:	13814/19 ENT 246 MI 772 + COR 1
Oggetto:	Economia circolare nel settore delle costruzioni
	- Conclusioni del Consiglio (adottate il 28 novembre 2019)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio dal titolo "Economia circolare nel settore delle costruzioni", adottate dal Consiglio "Competitività" nella sessione tenutasi il 28 novembre 2019.

Economia circolare nel settore delle costruzioni**Conclusioni del Consiglio**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICORDANDO:

le conclusioni del Consiglio sul tema:

– Maggiore circolarità - Transizione verso una società sostenibile¹

1. PRENDE ATTO che la metà delle materie prime della terra è utilizzata per le costruzioni ², che il 40% del consumo finale di energia avviene nel corso della durata d'uso degli edifici³, che il carbonio incorporato dei prodotti da costruzione rappresenta il 10-20% del carbonio incorporato totale degli edifici dell'UE⁴ e che i rifiuti da costruzione e demolizione rappresentano un terzo dei rifiuti generati nell'Unione⁵, e RICONOSCE l'aumento della quota di energia incorporata rispetto alla riduzione della domanda di energia legata alla durata d'uso degli edifici;
2. RICONOSCE il grande potenziale della fabbricazione, dell'utilizzo e del trattamento al termine del ciclo di vita dei materiali e dei prodotti da costruzione per una maggiore efficienza nell'uso delle risorse e una circolarità rafforzata;
3. SOTTOLINEA la necessità di una transizione a un'economia climaticamente neutra e più circolare in linea con l'accordo di Parigi⁶ per quanto riguarda l'approvvigionamento e la fabbricazione di prodotti da costruzione e il loro utilizzo sostenibile nei lavori di costruzione;

¹ Doc. 12791/19 del Consiglio.

² Herczeg, McKinnon, Milios, et al. (2014). Resource efficiency in the building sector (Uso efficiente delle risorse nel settore edilizio). Relazione finale alla DG Ambiente.

³ Cao, Dai & Liu (2016). "Building energy-consumption status worldwide and the state-of-the-art technologies for zero-energy buildings during the past decade" (Stato del consumo energetico mondiale nell'edilizia e tecnologie all'avanguardia per edifici a energia zero nel corso dell'ultimo decennio), Energy and Buildings (Energia ed edifici) 128: 198-213.

⁴ Material Economics (Economia dei materiali), 2018 'Circular Economy – A Powerful Force for Climate Mitigation' (L'economia circolare – Una possente forza per la mitigazione del clima).

⁵ Eurostat (2019). Statistiche sui rifiuti. Disponibile all'indirizzo:

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Waste_statistics#Total_waste_generation

⁶ Un accordo nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), relativo alla mitigazione delle emissioni di gas serra e all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla finanza, firmato nel 2016. Disponibile online all'indirizzo:

https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf

4. OSSERVA che gli edifici e le infrastrutture esistenti formano una banca materiali che dovrebbe essere sfruttata;
5. METTE IN RILIEVO che gli edifici sono il più grande consumatore di energia in Europa, che la costruzione è un'attività a elevata intensità di materiali e di carbonio e che la manutenzione e la ristrutturazione degli edifici e delle infrastrutture esistenti nonché la nuova costruzione circolare possono contribuire a una transizione verde e climaticamente neutra;
6. RICONOSCE il potenziale del contributo di un'economia circolare alla creazione di posti di lavoro e all'economia dell'UE nel suo complesso. Nei prossimi vent'anni l'ulteriore transizione verso un'economia circolare potrà generare fino a 60 milioni di nuovi posti di lavoro in tutto il mondo⁷. Secondo le stime, il settore della costruzione dell'UE dovrebbe esserne il maggiore beneficiario, con la possibile creazione di 6,5 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2030⁸;
7. SOTTOLINEA l'importanza di promuovere e finanziare azioni di ricerca, sviluppo e innovazione nonché di stimolare la commercializzazione dei risultati della ricerca al fine di sviluppare prodotti e materiali da costruzione più sostenibili, compresi materiali riciclati, che riducano, ad esempio, l'impatto del ciclo di vita degli edifici, consolidino la possibilità di cicli di vita multipli degli edifici, aumentino l'efficienza energetica, riducano le emissioni di CO₂ o l'assorbano;
8. ESORTA la Commissione ad agevolare la circolarità dei prodotti da costruzione in sede di revisione del regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione e a impegnarsi a fondo per includere le relative caratteristiche essenziali necessarie nelle specifiche tecniche (armonizzate), in modo da garantire che tali prodotti rispettino tutti i requisiti applicabili del regolamento citato;

⁷ Organizzazione internazionale del lavoro, "A just transition to a sustainable future - Next steps for Europe" (Una transizione equa verso un futuro sostenibile - I prossimi passi per l'Europa), ILO-Brussels, Bruxelles, 2017.

⁸ G. Montt, J. Capaldo, M. Esposito, M. Harsdorff, N. Maitre e D. Samaan, "Employment and the role of workers and employers in a green economy" (L'occupazione e il ruolo dei lavoratori e dei datori di lavoro in un'economia verde) in Greening with Jobs - World Employment and Social Outlook 2018 (Inverdimento con posti di lavoro - Previsioni occupazionali e sociali nel mondo 2018), 2018.

9. METTE IN RILIEVO le principali implicazioni del requisito di base delle opere di costruzione (BWR) 7 per l'economia circolare e la necessità che il BWR 7 tenga conto della specificità delle specifiche tecniche elaborate per la dichiarazione ambientale di prodotto e INCORAGGIA la Commissione, congiuntamente con gli Stati membri, a esaminare le norme già esistenti, in particolare le norme EN 15804 e EN 15978, al fine di consentire l'utilizzo dei dati dichiarati ai fini della valutazione delle prestazioni ambientali degli edifici;
10. INSISTE sull'importanza di consentire la fornitura di informazioni sulle prestazioni per quanto riguarda le caratteristiche connesse al BWR 3 (Igiene, salute e ambiente) e al BWR 7 (Uso sostenibile delle risorse naturali) dell'allegato I del regolamento sui prodotti da costruzione, anche per i prodotti da costruzione coperti da norme armonizzate sui prodotti, laddove tali caratteristiche siano assenti;
11. SOTTOLINEA il carattere volontario del riutilizzo dei prodotti da costruzione;
12. INSISTE sull'importanza di garantire la salute e la sicurezza di un prodotto da costruzione anche quando viene riutilizzato o fabbricato a partire da materiale riciclato, tenendo conto in particolare delle potenziali contaminazioni, della riduzione della sostenibilità e della diminuzione della durabilità del materiale riciclato o riutilizzato, nonché della possibilità di escludere il riciclaggio di taluni materiali per determinate applicazioni pertinenti in termini di igiene e di ambiente;
13. SOTTOLINEA la necessità di maggiore sensibilizzazione mediante iniziative volte a rafforzare la fiducia del pubblico nella sicurezza e nella qualità dei prodotti da costruzione fabbricati a partire da materiali riciclati e dei prodotti da costruzione riutilizzati, nonché azioni sul possibile utilizzo di tali prodotti;
14. RICONOSCE che non è possibile dare una risposta a tutti gli aspetti relativi al riutilizzo e al riciclaggio dei prodotti e dei materiali da costruzione in essi contenuti esclusivamente nell'eventuale revisione del regolamento sui prodotti da costruzione e INVITA la Commissione, insieme agli Stati membri e alle parti interessate, a elaborare una politica per il riutilizzo e il riciclaggio dei prodotti e dei materiali da costruzione sulla base della valutazione del ciclo di vita e a integrare obiettivi e traguardi di sostenibilità;

15. SOTTOLINEA l'importanza dell'integrazione dei principi di circolarità, della filosofia del ciclo di vita e della progettazione modulare nell'edilizia mediante l'ulteriore messa a punto e promozione dell'uso, da parte degli Stati membri, di strumenti quali i Level(s)⁹, i criteri per gli appalti pubblici verdi per i lavori di costruzione¹⁰ e il protocollo di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione dell'UE¹¹, ove possibile, nonché mediante l'indicazione di orientamenti per gli audit sui rifiuti prima della demolizione e dei lavori di ristrutturazione degli edifici;
16. INCORAGGIA la Commissione a valutare con gli Stati membri misure quali:
- a) il chiarimento del rapporto tra il regolamento sui prodotti da costruzione e altri atti legislativi dell'UE, come la direttiva quadro sui rifiuti (2008/98/CE¹²), compresi i criteri volti a definire quando un rifiuto cessa di essere tale per quanto riguarda i prodotti da costruzione riutilizzabili e i materiali recuperati dai rifiuti da costruzione,
 - b) il chiarimento del rapporto tra la legislazione dell'UE in materia di prodotti, come la direttiva sulla progettazione ecocompatibile (2009/125/CE¹³) e il regolamento sull'etichettatura energetica (regolamento (UE) 2017/1369¹⁴), e il regolamento sui prodotti da costruzione per quanto riguarda gli obblighi di dichiarazione,
 - c) il chiarimento del rapporto tra la legislazione ambientale dell'UE, come la direttiva sull'acqua potabile (98/83/CE¹⁵) e il regolamento sui prodotti da costruzione, al fine di evitare possibili contraddizioni e problemi in fase di attuazione,

⁹ Quadro di comunicazione volontaria della Commissione europea per la sostenibilità degli edifici. Ulteriori informazioni: <https://ec.europa.eu/environment/eussd/buildings.htm>

¹⁰ Criteri della Commissione europea per gli appalti pubblici verdi per la progettazione, la costruzione e la gestione di stabili adibiti a uffici. Disponibile online all'indirizzo: https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm

¹¹ Proposta di orientamento non vincolante per l'industria presentata dalla Commissione europea. Disponibile online all'indirizzo: https://ec.europa.eu/growth/content/eu-construction-and-demolition-waste-protocol-0_en

¹² Ultima modifica.

¹³ Ultima modifica.

¹⁴ Ultima modifica.

¹⁵ Ultima modifica.

- d) il chiarimento delle modalità con cui sviluppare meglio il rapporto tra la legislazione in materia di sostanze chimiche, come il regolamento REACH (regolamento (CE) n. 1907/2006¹⁶), e il regolamento sui prodotti da costruzione,
- e) una maggiore coerenza tra l'utilizzo della terminologia e delle definizioni esistenti di "riutilizzo" e "riciclaggio" nel regolamento sui prodotti da costruzione e nelle relative norme, da un lato, e l'uso della terminologia e delle definizioni di "recupero" esistenti nella legislazione in materia di rifiuti, dall'altro,
- f) la possibilità di favorire disposizioni per un mercato dei materiali di elevata qualità ottenuti dal riutilizzo, in via prioritaria, e dal riciclaggio,
- g) la possibilità di facilitare un più ampio ricorso agli elementi strutturali modulari e ai prodotti da costruzione modulari,
- h) le condizioni per la creazione e il finanziamento di sistemi quali le piattaforme digitali per la commercializzazione di prodotti riciclati e riutilizzati,
- i) la digitalizzazione come strumento per favorire l'economia circolare nella costruzione,
- j) le condizioni che promuovono una valutazione del ciclo di vita dei prodotti da costruzione, ove opportuno,
- k) le misure volte a limitare l'eccedenza di prodotti e materiali da costruzione, che potrebbero includere incentivi per gli operatori economici affinché riprendano tali eccedenze,

¹⁶ Ultima modifica.

- l) le disposizioni che promuovono l'uso di una documentazione (come un registro a livello dei lavori di costruzione, compreso un passaporto dei prodotti o dei materiali, o un audit prima della demolizione) in cui elencare tutti i prodotti e materiali da costruzione utilizzati nei lavori di costruzione, in modo da consentire la tracciabilità di sostanze o materiali e di migliorare la conoscenza generale del contenuto di un prodotto e dei lavori di costruzione; tale raccolta di dati è essenziale per la messa a punto di strumenti digitali, quali la modellazione delle informazioni sugli edifici (*Building Information Modelling* - BIM)¹⁷, per la gestione sostenibile a lungo termine degli edifici e per il riciclaggio,
 - m) le disposizioni che promuovono un'alternativa al controllo della produzione in fabbrica per i prodotti da costruzione riutilizzati, tenendo conto anche del principio "Pensare anzitutto in piccolo";
17. RICONOSCE il lavoro svolto dagli Stati membri nello sviluppo di progetti pilota e INVITA la Commissione a esaminare le possibilità di ampliare i progetti efficaci e la loro fattibilità rispetto alle specificità dei diversi Stati membri;
18. INVITA gli Stati membri a compiere ulteriori sforzi per sviluppare e rafforzare le rispettive tabelle di marcia e strategie nazionali in relazione a un'economia circolare nel settore delle costruzioni, tenendo conto dei sistemi nazionali di valutazione degli edifici sostenibili, dei sistemi per un'economia circolare degli edifici, ove applicabile, o delle specifiche tecniche pertinenti nel mercato interno dell'Unione europea, laddove esistano;
19. RICORDA l'importanza dei principi del legiferare meglio quale prerequisito per disporre di un contesto normativo adeguato alle esigenze future e basato su dati concreti. A questo proposito, SOTTOLINEA il ruolo fondamentale degli Stati membri e delle parti interessate nella fase preparatoria dell'eventuale revisione del regolamento sui prodotti da costruzione. INCORAGGIA la Commissione a rafforzare la coerenza delle normative europee in materia di prodotti.

¹⁷ Rappresentazione digitale delle caratteristiche fisiche, funzionali e di altro tipo di un edificio o di un ambiente costruito.